

## REGIONE LIGURIA

### L.R. 28 novembre 1977, n. 44. (Stralcio)

#### *Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.*

---

Pubblicata nel B.U. Liguria 7 dicembre 1977, n. 49.

---

(...)

#### **Capo II - Referendum consultivi**

##### **Art. 37**

*Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.*

Prima di procedere all'approvazione di un progetto di legge o di un provvedimento, non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 11, 4° comma, dello Statuto.

Il potere d'iniziativa spetta agli organi ed ai soggetti che hanno titolo a proporre al Consiglio regionale l'adozione di leggi o provvedimenti.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della Regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

---

##### **Art. 38**

*Referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.*

Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 11, ultimo comma dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, 1° comma, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al 1° comma.

Il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;

b) l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva <sup>(2)</sup>.

Le norme di cui al precedente comma non operano per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti <sup>(3)</sup>.

---

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

---

### **Art. 39**

#### *Decreto di indizione del referendum consultivo.*

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 37 e 38, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

### **Art. 40**

#### *Norme applicabili ai referendum consultivi.*

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 27, 29, 30, 31, 32, 34.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione, vengono costituiti Uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare.

Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 25 e 26.

---

---

#### **Art. 41**

##### *Schede per il referendum consultivo.*

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, debbono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

---

---

#### **Art. 42**

##### *Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione.*

1. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta <sup>(4)</sup>.
  2. Nei referendum consultivi obbligatori per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione fra comuni e per mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando in ciascuno dei comuni interessati abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta <sup>(5)</sup>.
  3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione <sup>(6)</sup>.
- 

(4) Comma così numerato per effetto della sostituzione del comma 2 ad opera dell'*art. 1, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 38*.

(5) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 ottobre 2006, n. 27*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della medesima legge) ed infine così modificato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 40*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Nel caso di referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il parere popolare si intende favorevole qualora in ciascuno dei Comuni direttamente interessati abbia partecipato alla votazione la

maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta.».

(6) Comma così numerato per effetto della sostituzione del comma 2 ad opera dell'*art. 1, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 38*.

---

### **Art. 43**

#### *Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.*

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

---

(...)

---